



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*DIPARTIMENTO PER L' UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA*

Direzione Generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio V

Prot: 91

Roma, 5 maggio 2009

Ai Rettori delle Università non statali
Ai Direttori Amministrativi
delle Università non statali
LORO SEDI

e p.c. Al Comitato nazionale per la
valutazione del sistema
universitario
SEDE

Oggetto: Requisiti necessari Università non statali

Come è noto, l'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei) dispone che "le Università (statali e non statali) attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro...". Sono stati conseguentemente definiti:

- dall'a.a. 2005/2006, requisiti minimi (D.M. 25 gennaio 2005, n. 15¹), che continuano a trovare applicazione per i corsi che ancora per l'a.a. 2009/2010 verranno attivati nelle classi definite in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
- dall'a.a. 2008/2009, più elevati requisiti necessari (D.M. 31 ottobre 2007, n. 544), che trovano applicazione per i corsi attivati nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004.

Sia i requisiti minimi che i requisiti necessari sono gli stessi per le Università statali che per le Università non statali.

Al riguardo, si ritiene necessario ricordare che le Università non statali legalmente riconosciute svolgono le stesse attività di didattica e di ricerca - con conseguente rilascio di titoli di studio aventi valore legale - delle Università statali. La presenza di requisiti omogenei, anche di docenza di ruolo, è dunque garanzia, nell'interesse pubblico e in particolare di quello degli studenti, che gli standard qualitativi necessari dei servizi di didattica e di ricerca offerti dalle Università non statali siano non inferiori a quelli delle Università statali; e ciò anche nell'interesse delle stesse Università non statali che, altrimenti, si vedrebbero connotate come istituzioni di livello parauniversitario.

¹ poi modificato con il D.M. 23 marzo 2006, n. 203.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Peraltro, il passaggio dai requisiti minimi ai requisiti necessari così come i nuovi requisiti che questo Ministero è in procinto di adottare, si inseriscono in un percorso che, come indicato nelle linee guida del Governo, ha come "prospettiva, l'accreditamento (il quale) ...deve farsi carico di garantire il valore sostanziale dei titoli rilasciati dagli Atenei".

In considerazione delle caratteristiche delle Università non statali, relativamente al loro più limitato "organico" di docenza, in entrambi i predetti provvedimenti è stata, tuttavia, consentita a tali Istituzioni un'applicazione graduale della disciplina relativa ai requisiti (prima) minimi e (poi) necessari.

In particolare, il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, ha, da ultimo, previsto che le Università non statali:

- che sono già in possesso dei requisiti minimi, "possono attivare, in carenza del possesso dei requisiti (necessari), esclusivamente i corsi... già attivati, previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, a decorrere dall'a.a. di prima attivazione del corso trasformato, di 5 anni "(art. 5, comma 1);
- che non sono ancora in possesso dei requisiti minimi (in quanto "a decorrere dall'a.a. 2005/2006, hanno già adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi"), debbano conseguire il predetto piano "nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011" (art. 5, comma 4). E' stato in tal modo consentito alle Università non statali di attivare corsi di studio, fino all'a.a. 2009/2010 (compreso), anche se ancora non hanno raggiunto nemmeno i (più bassi) requisiti minimi fissati nel 2005.

Inoltre, ai fini della verifica del possesso dei requisiti (minimi e necessari), è stato previsto che (V. D.M. n 544/2007, Allegato B, punto 3) "in attesa della definizione delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore e, comunque, non oltre l'a.a. 2011/2012, per le Università non statali si può tenere conto dell'impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università (previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso di studio...ciascuno di tali docenti può essere conteggiato al massimo due volte² per insegnamenti comunque tenuti in corsi di laurea e di laurea magistrale, ivi compreso l'Ateneo di appartenenza nel quale comunque lo stesso è tenuto a svolgere la normale attività di didattica e di ricerca".

Pur tuttavia, si intende corrispondere alle preoccupazioni manifestate da alcuni Atenei non statali, correlate soprattutto al lungo e complesso processo di riforma del reclutamento dei professori universitari e alle conseguenti difficoltà che gli stessi stanno incontrando nel reclutare il personale docente necessario al raggiungimento, nei tempi stabiliti, dei requisiti di docenza. Si forniscono pertanto alle Università non statali le indicazioni appresso riportate, che troveranno applicazione già ai fini della definizione dell'offerta formativa per il prossimo a.a. 2009/2010:

- a.) per la verifica del possesso dei requisiti minimi o necessari di docenza devono intendersi compresi, a pieno titolo, i soggetti³:

² Si ricorda che questa è una rilevante eccezione alla regola generale prevista nel D.M. n. 544/2007, che fa riferimento a una numerosità teorica di docenza di ruolo, ottenuta ipotizzando un impegno a tempo pieno della stessa per le attività di un singolo corso, con la conseguenza che è che ogni docente è contato una volta sola.

³ Le indicazioni di cui alla presente lettera a.) trovano applicazione anche per i corsi di studio delle Istituzioni di cui al D.I. (Istruzione, Università e Ricerca – Innovazione e Tecnologie) 17 aprile 2003.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- i.) di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio), come già indicato, per tutte le Università, con la nota n. 25 del 23 gennaio 2008;
 - ii.) di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti - anche con i criteri e le modalità di all'art. 3, comma 2, del D.M. 8 luglio 2008 adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 10 - a professori e ricercatori universitari di ruolo collocati a riposo, entro il numero massimo di 3 per ogni corso di laurea, 2 per ogni corso di laurea magistrale e 4 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico⁴;
- b) il termine di cui all'allegato B, punto 3., D.M. n. 544/2007, fissato per l'a.a. 2011/2012 "in attesa della definizione delle procedure di reclutamento del personale docente e ricercatore", deve intendersi posticipato di almeno due anni, e comunque fino alla completa definizione delle predette procedure di reclutamento. Almeno fino all'a.a. 2013/2014, le Università non statali potranno pertanto tenere conto dell'impegno didattico di docenti di ruolo incardinati in altre Università (previo nulla osta delle stesse), nel numero massimo di 3 per corso di studio, fermo restando che ciascuno di tali docenti può essere conteggiato al massimo due volte con le stesse modalità finora adottate;
- c) i piani di raggiungimento (di durata quinquennale) dei requisiti necessari sottoscritti dalle Università non statali che (avendo raggiunto i requisiti minimi) già a decorrere dall'a.a. 2008/2009 hanno avviato la trasformazione dei loro corsi di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 sono prorogati di un anno. Nei casi in cui si sia proceduto lo scorso anno alla trasformazione dei corsi di studio senza la necessità di sottoscrivere alcun piano di raggiungimento dei requisiti necessari (oppure sia stato necessario sottoscrivere tale piano solo per una parte dei corsi di studio), ma, per i ritardi nelle procedure di reclutamento, i predetti requisiti necessari non sussistano più per i predetti corsi, si potrà procedere alla sottoscrizione di tale piano di raggiungimento (di durata quinquennale), o a integrare quello già sottoscritto con ulteriori corsi, in sede di definizione della Off.F. dell'a.a. 2009/2010. Resta fermo invece quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del D.M. n. 544/2007 con riferimento alle Università non statali che ancora non hanno raggiunto nemmeno i requisiti minimi per tutti i loro corsi di studio.

Fermi restando i requisiti necessari di docenza che a regime (cioè una volta conseguiti i piani di raggiungimento di cui alla lettera c.) dovranno essere posseduti da tutte le Università non statali, si ritiene, in ogni caso, necessario tenere conto della particolare specificità dei corsi di studio di tali Università che derivano dalla trasformazione dei corsi di laurea e di diploma degli ordinamenti previgenti al D.M. 3 novembre 1999, n.

⁴ I predetti incarichi saranno conteggiati per tutta la loro durata, non oltre il compimento del 75-esimo anno di età da parte dei soggetti interessati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

509, la cui istituzione è stata autorizzata dal Ministero secondo le procedure previste dai provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario, ovvero (precedentemente alla legge 7 agosto 1990, n. 245) dagli artt. 200 e 201 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Testo unico dell'Istruzione superiore)⁵. Attesi i tempi e le modalità con i quali è avvenuta la istituzione di tali corsi, si fa presente che, per gli stessi, non appare in contrasto, con il predetto obiettivo di garantire agli studenti delle Università non statali gli stessi standard qualitativi minimi di quelli resi delle Università statali, fare riferimento (entro prefissati limiti) - ai fini del computo del numero dei docenti minimi necessari - anche al personale docente non di ruolo, o di ruolo in altro Ateneo, storicamente utilizzato per il funzionamento degli stessi. In relazione a quanto sopra, esclusivamente per i predetti corsi delle Università non statali:

- potranno essere presi in considerazione, tra i soggetti di cui di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui viene fatto riferimento alla predetta lettera a), punto ii), anche gli incarichi di insegnamento da conferire - previo espletamento di procedure che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti - a soggetti italiani e stranieri in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, fermo restando il numero complessivo indicato alla stessa lettera a), punto ii);
- quanto indicato alla predetta lettera b) deve intendersi applicabile senza alcun limite temporale;
- nel caso in cui fra i predetti corsi di studio siano presenti corsi fra loro omologhi⁶, anche se attivati in province fra loro non confinanti, sarà applicata la riduzione del numero di docenti necessari di una unità per anno di corso secondo quanto indicato dal D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, all'allegato B, punto 1.1.

Con successiva nota verranno fornite le indicazioni operative necessarie per l'attuazione di quanto sopra indicato.

IL MINISTRO

⁵ Si precisa che fra i predetti corsi non possono essere compresi quelli istituiti dagli Atenei, in autonomia, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 e quelli attivati sperimentalmente negli a.a. 1997/1998 e 1998/1999 sulla base delle note n. 2079 del 5 agosto 1997 e n. 1 del 16 giugno 1998 e istituiti ai sensi dell'art. 17, comma 101, della legge 15/5/1997, n. 127, come integrato dall'art. 1, comma 15, lettera b) della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

⁶ Per corsi di studio omologhi devono intendersi esclusivamente quelli con medesimo ordinamento didattico (e cioè con la medesima "scheda" nella sezione RAD della Banca dati dell'offerta formativa).